

**FOGLIO CONDIZIONI PER I SERVIZI DI RECUPERO E TRASPORTO SALME ED I
SERVIZI FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI E BISOGNOSE – PERIODO
01.11.2010 – 30.09.2013 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ANALOGO
PERIODO.**

**ART. 1
(OGGETTO DELL'APPALTO)**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento della gestione dei servizi funebri di competenza del Comune, in particolare:

- ü Il recupero e trasporto delle salme di persone decedute in seguito a incidenti, in luogo pubblico, in solitudine, relativamente al trasporto dal luogo di decesso all'obitorio o dirette ai depositi di osservazione, compresi i trasporti disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- ü Il trasporto dei nati morti non reclamati ed i prodotti del concepimento e le parti anatomiche riconoscibili;
- ü I servizi funebri per le salme di persone non reclamate dai familiari e di cui nessuno abbia disposto per i funerali e la sepoltura, per persone morte in solitudine presso Ospedali, Case di Riposo, abitazioni e si trovino in stato di indigenza.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti norme:

- ü Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990;
- ü Regolamento dei Trasporti Funebri del Comune di Casale Monferrato approvato con deliberazione C.C. n. 76 del 09.11.1999;
- ü Regolamento comunale di Polizia mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 25.11.2009.

**ART. 2
(DURATA DEL CONTRATTO)**

Il contratto avrà durata di anni 3, con decorrenza dall'01.11.2010 e con possibilità di rinnovo per analogo periodo.

L'esercizio della facoltà di rinnovo verrà comunicato da parte dell'Amministrazione Comunale alla Ditta aggiudicataria entro 4 mesi dalla scadenza del contratto, mediante comunicazione scritta.

**ART. 3
(PREZZI A BASE DI GARA)**

I prezzi a base di gara, con riferimento ai quale i concorrenti dovranno presentare l'offerta sono i seguenti:

Descrizione	Prezzo
Il recupero e trasporto delle salme di persone decedute in seguito a incidenti, in luogo pubblico, in solitudine, relativamente al trasporto dal luogo di decesso all'obitorio o dirette ai depositi di osservazione, compresi i trasporti disposti dall'Autorità Giudiziaria;	€ 530,00
Il trasporto dei nati morti non reclamati ed i prodotti del concepimento e le parti anatomiche riconoscibili;	€ 265,00
I servizi funebri per le salme di persone indigenti, attraverso la	€ 1.900,00

fornitura della cassa di legno dolce per inumazione nel campo comune del Cimitero Cattolico Urbano o delle frazioni, la fornitura e la posa della lapide provvisoria e definitiva	
---	--

L'importo complessivo contrattuale è stimato per il periodo 01.11.2010 – 30.09.2016 pari ad Euro 90.000,00 Iva Esclusa (ove dovuta).

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di aumentare l'importo, entro il quinto in più o in meno, oltre l'importo finanziato con il presente provvedimento, o, qualora i servizi non fossero più utilizzati, di non effettuare l'ordine senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni al riguardo, né pretendere compensi ed indennità di sorta.

ART. 4

(DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI)

La Ditta aggiudicataria deve:

- ü svolgere il servizio mediante reperibilità continuativa per 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno, garantendo l'intervento sul posto entro e non oltre 45 minuti dalla chiamata, salvo cause di forza maggiore non imputabili all'impresa;
- ü disporre di un recapito telefonico e di un fax da comunicare al Comune, a tutti i Corpi di Polizia ed all'Autorità Giudiziaria stessa;
- ü predisporre i servizi funebri richiesti dall'Amministrazione comunale secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale di polizia mortuaria e curarne la scrupolosa esecuzione;
- ü attivare un servizio per la raccolta e il trasporto delle salme rinvenute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica Autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato);
- ü organizzarsi per intervenire, anche contemporaneamente, per più urgenze che dovessero verificarsi in tempi ravvicinati, anche commissionando ad altra ditta la fornitura dei mezzi necessari (auto funebre, autorimessa, personale); tali circostanze straordinarie devono essere comunicate espressamente per iscritto all'Amministrazione comunale ovvero all'ufficio di polizia mortuaria della ditta concessionaria dei servizi funebri, accompagnate dalla relativa documentazione. In ogni caso l'impresa affidataria rimane l'unica responsabile verso il Comune, salvo rivalsa verso il sub-fornitore;
- ü effettuare, salvo il caso di cui sopra, ogni intervento con i mezzi e il personale propri e portare sempre a termine il servizio iniziato.

ART. 5

(SERVIZIO FUNEBRE ISTITUZIONALE)

I servizi funebri richiesti dall'Amministrazione Comunale nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, devono essere eseguiti dall'impresa funebre in forma decorosa e rispettosa dei sentimenti di pietà e di cordoglio.

Il servizio e le forniture verranno erogati dall'impresa funebre affidataria negli orari di lavoro disciplinati dalle normative di settore vigenti e concordati con l'ufficio di polizia mortuaria della ditta concessionaria dei servizi funebri.

Il carro funebre deve trovarsi sul luogo di partenza almeno 30 minuti prima dell'ora fissata per il trasporto, mentre i necrofori dovranno trovarsi nel luogo ove è depositata la salma almeno 15 minuti prima dell'ora di partenza per la chiusura del feretro.

Il funerale, fatte salve le limitazioni di legge, comprende:

- ü disbrigo, su mandato del Comune, delle pratiche amministrative necessarie per il funerale, compresi i valori bollati e diritti;
- ü fornitura di un cofano funebre in legno dolce (pino o abete) conforme alla legge, con imbottitura in raso, maniglie e targhetta metallica incisa con i dati identificativi del defunto;
- ü vestizione della salma e incassatura;
- ü assistenza alla chiusura del feretro;
- ü prelievo della salma dal luogo del decesso, deposito di osservazione o obitorio;
- ü tragitto fino al luogo ove si svolgono le esequie;
- ü il trasporto fino al Cimitero Cattolico Urbano o delle frazioni;
- ü la sepoltura in campo comune (nell'importo sono comprese le spese di inumazione, diritti e valori bollati);
- ü sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
- ü fornitura e posa sul cumulo di una lapide provvisoria con la targhetta riportante i dati anagrafici del defunto;
- ü fornitura e posa entro 60 giorni decorrenti dal giorno del funerale di una lapide definitiva con le seguenti caratteristiche:
 - materiale sienite;
 - basamento cm. 70x60 con una piastrella ai lati di cm. 30x60;
 - portafiori fissato sul basamento;
 - lapide verticale cm. 70x70 con apposti i dati identificativi del defunto con lettere di metallo.

ART. 6

(SERVIZIO DI RECUPERO SALME E REPERIBILITÀ)

Il servizio di recupero salme, parti di cadavere o di ossa umane rinvenute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica Autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc...) è quello svolto dall'impresa dal momento in cui viene attivata dall'autorità competente al momento in cui la salma (parti di cadavere o di ossa umane) viene depositata nel luogo di osservazione designato o all'obitorio.

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:

- ü utilizzo di almeno due operatori idonei;
- ü materiale tecnico necessario al recupero;
- ü automezzo apposito conforme alla normativa vigente;

Non sono compresi gli eventuali servizi di onoranza funebre.

ART. 7

(DISCIPLINA DEL SERVIZIO)

Poiché è esigenza primaria salvaguardare la parità di trattamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, tra le ditte di onoranze funebri che esercitano la loro attività nel territorio comunale, la ditta affidataria non può esercitare promozione

pubblicitaria in favore della propria attività durante l'espletamento del servizio né può contattare le famiglie dei defunti ed offrire i propri servizi nell'ambito dell'ospedale, dell'obitorio, dei cimiteri e di tutte le aree e gli uffici pubblici che frequenta per espletare il servizio.

ART. 8

(PERSONALE - REQUISITI E COMPORTAMENTO)

Il personale addetto allo svolgimento del servizio in affidamento deve mantenere, per tutto il tempo di ciascun intervento, un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio ed eseguire scrupolosamente le proprie mansioni secondo gli ordini ricevuti. Il personale deve essere altresì dotato di divisa decorosa, di colore scuro, con modelli distinti per stagione;

ART. 9

(MEZZI DI SERVIZIO - CARRI FUNEBRI)

La ditta affidataria deve avere una dotazione sufficiente di casse da recupero e attrezzature idonee atte allo scopo del presente contratto supportato da una adeguata presenza di personale, al fine di sopperire ad eventuali contemporaneità di attivazioni.

I carri funebri devono essere conformi alle norme per la circolazione stradale ed a quelle per il particolare servizio di polizia mortuaria di cui all'art. 20 del DPR 285/1990. Gli stessi devono garantire la conformità alle norme di manutenzione, pulizia ed igiene prescritte per il servizio di polizia mortuaria.

ART. 10

(INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI)

I prezzi fissati all'atto di aggiudicazione, comprensivi di tutti gli oneri di qualsivoglia natura, s'intendono vincolati per il periodo 01.11.2010 al 30.09.2013.

Qualora venga esercitata la facoltà del rinnovo contrattuale i corrispettivi saranno aggiornati mediante l'applicazione dell'indice Istat (Costo della vita) per il periodo 2010-2012.

ART. 11

(SPESE FISCALI E CONTRATTUALI)

Tutte le spese fiscali e contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, relative alla stipulazione del presente contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 12

(SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO)

E' fatto espresso ed assoluto divieto di cedere a terzi, in tutto od in parte, il servizio oggetto del presente contratto.

L'eventuale cessione del contratto darà diritto al Comune di Casale Monferrato di sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali, ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

E' ammesso il subappalto entro il limite del 30% dell'importo contrattuale. In caso di subappalto si applica l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 13
(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C.C., nonché in via di autotutela rivalendosi sulla Ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo, inoltre, il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- Apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
- Messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della Ditta aggiudicataria;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- Interruzione non motivata del servizio;
- Inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, regolamenti, nonché del presente Foglio Condizioni.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla Ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, l'Amministrazione appaltante, al fine di garantire la prosecuzione della fornitura, si riserva di stipulare un nuovo contratto con la seconda Ditta miglior offerente in sede di gara.

ART. 14
(RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO)

Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione aggiudicataria sarà tenuta a rivalersi su tutta la cauzione definitiva, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà inoltre addebitata alla Ditta appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altri soggetti.

ART. 15
(PENALITA')

In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto nel presente foglio condizioni, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, salvo quanto previsto all'Art. 13 "Risoluzione del contratto":

- Mancata esecuzione di un servizio di recupero salme: 1.000,00 Euro.
- Ritardo nell'esecuzione di un recupero salme: 500,00 Euro.
- Mancata esecuzione di un servizio funebre istituzionale: 500,00 Euro.
- Ritardo nell'esecuzione del servizio funebre istituzionale: 250,00 Euro.

- Impossibilità di eseguire il servizio funebre o il recupero per mancanza di necrofori: 1.000,00 Euro.
- Fornitura incompleta o di materiali non conformi: 700,00 Euro.
- Abbigliamento non conforme o atteggiamento non consono al rito: 300,00 Euro.

Le penalità non potranno essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata A/R, alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota.

Gli importi delle penalità applicate saranno trattenuti, con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle fatture emesse in pagamento.

ART. 16 (MODALITA' DI PAGAMENTO)

Le fatture relative alle prestazioni ordinate ed eseguite dovranno sempre indicare:

1. la tipologia di servizio effettuato (Es. recupero e trasporto salma, trasporto nato morto, servizio funebre di povertà);
2. la data di espletamento del servizio;
3. il nominativo e/o i dati identificativi delle salme.

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice emettere entro il giorno 10 di ogni mese di durata del contratto la fattura/le fatture relative ai servizi espletati nel corso del mese precedente.

Per ottenere il pagamento, l'aggiudicatario dovrà avere completamente e regolarmente effettuato la fornitura e aver risolto ogni eventuale contestazione o controversia. In tal caso i pagamenti delle somme relative ai servizi in oggetto saranno effettuati dal Comune in favore della Ditta a mezzo mandati di pagamento, **entro 90 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della fattura presso il protocollo generale del Comune.

ART. 17 (RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI ED ACCESSO AI DOCUMENTI)

L'impresa aggiudicataria garantisce che i dati personali, di cui verrà in possesso, saranno trattati nel rispetto della riservatezza, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003, senza alcuna finalità eccedente l'oggetto della presente gara.

Al fine di assicurare la dovuta trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità dell'art. 25 della Legge 07.08.1990 – n. 241.

ART. 18 (FORO COMPETENTE)

Al Foro di Casale Monferrato è riservata la competenza esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia giudiziaria relativa alla esecuzione della fornitura di cui al presente foglio condizioni.

ART. 19

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio condizioni si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.